

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1977)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1971*  
(V. Stampato n. 3732)

**presentato dal Ministro delle Finanze**  
(PRETI)

**di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 19 novembre 1971*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime  
fiscale degli spiriti

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:*

« Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione *brandy*, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno ».

*All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le parole: « nonchè alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».*

ALLEGATO

*Decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, tra l'altro, modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, fra l'altro, la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli alcoli;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Gli abbuoni previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1° novembre 1971.

## ARTICOLO 2.

L'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito dal seguente:

« Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vino prodotta dall'entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superano il cinque per cento all'anno ».

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 3.

Al vermut importato dall'estero, prodotto dal 1° novembre 1971 sotto vigilanza finanziaria, e fabbricato conformemente alle disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni previste per il vermut di produzione nazionale dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, fermo restando il pagamento del diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

I requisiti per fruire dei benefici di cui al precedente comma devono risultare da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e del Ministro per il commercio con l'estero.

## ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — PRETI — NATALI

Visto: *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.